



I.P.E.O.A “A. PEROTTI – P. CALAMANDREI”



Bari, (fa fede il timbro di protocollo)

CIR. N. 5

Al Personale docente

Al personale ATA

Al DSGA

SEDI

Al sito web dell’Istituto

All’Albo Pretorio

OGGETTO: Direttiva dirigenziale recante disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni.

Il personale si atterrà scrupolosamente a quanto disposto nella presente Direttiva.

Premesso che:

La Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche i Collaboratori scolastici e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico, al quale competono obblighi organizzativi di amministrazione, gestione e controllo sull’attività degli operatori scolastici e attività di custodia (ex Art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Considerata la normativa di riferimento:

- C.M. n.389 del 23/11/1982 (norme di vigilanza durante eventuali scioperi del personale docente)
- Sentenza della Corte dei Conti Sez. I n.86/1992;
- Sentenza della Corte dei Conti, sez. III, n. 1623/1994;
- D.Lgs n.297/1994;
- l’art.25 del DLG. n.165/2001
- l’Art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;
- l’Art. 44– comma 1 del CCNL Scuola 2006-09;
- D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro, del Dirigente);
- l’art. 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di



I.P.E.O.A “A. PEROTTI – P. CALAMANDREI”



14 anni dai locali scolastici) convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017;

- la nota AT per la Provincia di Bari prot. n. 14797 del 06/09/2019;
- gli artt. 1218, 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;
- l'art. 361 del Codice Penale e l'art. 331 del Codice di Procedura Penale, circa l'obbligo di segnalazione e di denuncia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica al personale tutto la Direttiva relativa alla vigilanza sugli alunni.

Tempi e spazi di vigilanza

Dal momento dell'ingresso nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, gli alunni rientrano sotto la vigilanza del personale della scuola. Pertanto, il personale accoglierà nell'edificio e nelle pertinenze gli alunni secondo l'orario previsto delle lezioni **a partire da 5 minuti prima** delle lezioni. Non sarà possibile accogliere gli alunni non autorizzati prima dell'orario fissato nei diversi plessi per l'entrata, salvo non vi sia specifica autorizzazione.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattiche

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla Scuola (Art. 29 – C. 5 CCNL 2006-09).

Tale responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età e il grado di responsabilità dell'alunno. Inoltre, la responsabilità per la cosiddetta “culpa in vigilando” deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità implica che il docente al quale la classe è affidata debba assicurarsi che gli alunni siano consegnati sotto la responsabilità di altro personale avente funzione di sorveglianza.

Inoltre, l'obbligo di vigilanza in capo al docente non è circoscritto allo spazio “aula”, ma perdurando per tutta la durata dell'ora o delle ore di lezione in cui la classe è affidata all'insegnante non viene meno con l'uscita dalla classe dello studente per qualsivoglia motivo.

La responsabilità è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal



I.P.E.O.A “A. PEROTTI – P. CALAMANDREI”



fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità la sentenza della Corte di Cass.Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula.

Il personale docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica sia costretto ad allontanarsi temporaneamente dalla classe deve preventivamente incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Si ritiene indispensabile sottolineare come tale circostanza non può modificare il regolare piano di sorveglianza dell’istituto e , nel caso eccezionale in cui il docente abbia la necessità di allontanarsi per tempi molto brevi (come quelli necessari allo spostamento tra una classe ed un'altra nel corso del cambio dell’ora), dopo essersi accertato della reale sussistenza delle condizioni per richiedere l’intervento di un collaboratore scolastico, dovrà incaricare quest’ultimo della sorveglianza sugli alunni, considerando che questa attività non potrà contrastare con i compiti di vigilanza negli spazi comuni attribuito ai collaboratori scolastici. Qualora, invece, si riscontri la necessità di allontanarsi dalla classe per tempi più lunghi, il docente dovrà informare il Dirigente Scolastico, un suo Collaboratore o il Responsabile di Plesso, in modo da consentire l’organizzazione della vigilanza.

I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

Si cita a tale proposito la Sentenza della Corte dei Conti Sez. I n.86/92: *“compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”*.

Il personale docente è invitato a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale) e a porre attenzione alle uscite per recarsi nei bagni; si deve comunque evitare l’utilizzo dei servizi durante le attività ricreative, per evitare una concentrazione imprevista di alunni negli spazi comuni.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è consentito l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. L’alunno deve sempre essere sotto la custodia di un altro docente o personale autorizzato alla vigilanza.

In caso di allontanamento arbitrario dell’alunno dalla classe il personale docente, dopo aver affidato la stessa alla vigilanza del collaboratore scolastico, dovrà avvisare immediatamente il collaboratore del Dirigente scolastico o il Responsabile di plesso.



I.P.E.O.A “A. PEROTTI – P. CALAMANDREI”



Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009, il personale è tenuto a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato articolo.**

All'inizio di ogni turno di attività, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un Collaboratore Scolastico per assicurare la dovuta vigilanza sugli alunni. Il personale dovrà vigilare prioritariamente sugli alunni negli spazi comuni e sulle entrate della scuola.

I Collaboratori scolastici dovranno inoltre esercitare la vigilanza tenendo sotto controllo visivo anche i servizi igienici del piano loro assegnato.

Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

La responsabilità nel cambio dei docenti non si conclude per il docente uscente sino alla consegna degli alunni alla vigilanza di altro docente o personale incaricato. Il docente della lezione/attività appena terminata, in caso di ritardo del docente subentrante, **dovrà assicurare la vigilanza**, segnalando il protrarsi del ritardo ai collaboratori scolastici e ai collaboratori del Dirigente (responsabili di plesso) che assumeranno i provvedimenti del caso.

I docenti effettueranno gli spostamenti con la massima tempestività collaborando alla vigilanza durante l'avvicinarsi.

Il personale docente che entra in servizio a partire dalle seconde ore in poi o che debba riprendere servizio nella giornata, è tenuto ad essere presente con la massima puntualità nella classe/sezione.

I Collaboratori Scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi/sezioni, vigilando sugli alunni in attesa che siano presi i provvedimenti del caso.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Il personale docente vigilerà con particolare accortezza durante gli intervalli o attività ricreative.

I Collaboratori Scolastici durante sorveglieranno tutti gli spazi comuni, inclusi i servizi igienici.

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici.

Si precisa a tutti i docenti che in caso gli stessi dovessero ritenere necessario svolgere attività didattica negli spazi aperti della scuola, tali attività dovranno essere svolte conformemente agli obblighi di vigilanza in carico ai docenti.

L'eventuale presenza di dissesti nella pavimentazione o qualsiasi elemento possa costituire un pericolo deve essere immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico e deve comportare l'immediata sospensione delle attività negli spazi esterni e il rientro in classe.



I.P.E.O.A “A. PEROTTI – P. CALAMANDREI”



Non sono consentite attività diverse dalle attività didattiche.

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio a fine lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che presso le uscite sia presente un Collaboratore Scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Gli alunni minori di 14 anni dovranno essere affidati solo al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale, solo in caso di autorizzazione scritta (firmata da entrambi i genitori e corredata dei documenti di identità) gli stessi potranno essere affidati a altra persona adulta.

Nel caso in cui il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sia impossibilitato a prelevare il/i proprio/i figlio/i all’uscita da scuola, il personale docente non potrà in alcun modo lasciare che l’alunno sia prelevato da altri soggetti non autorizzati nella forma scritta.

Vigilanza durante gli spostamenti dall’aula alla Palestra e Laboratori

Gli alunni che si recano in Palestra o nei laboratori o in altri ambienti, *devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.*

La sorveglianza nella Palestra è affidata all’insegnante e a un Collaboratore Scolastico.

Grande attenzione si porrà agli **infortuni** e il personale docente dovrà attenersi alle procedure disposte al punto di seguito dedicato.

Inoltre il personale docente dovrà preventivamente segnalare ed evitare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Malesseri/infortuni

In caso di indisposizione l’alunno potrà essere accompagnato, dai collaboratori scolastici, in sala medica; potrà lasciare l’Istituto solo se prelevato dal genitore fatte salve le situazioni specifiche sotto descritte.

In caso di infortunio o malore l’alunno invece non dovrà essere rimosso e l’operatore presente:

- a) richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso;
- b) provvederà ad avvisare i familiari;
- c) nelle situazioni di gravità, **anche presunta**, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (n. tel. 118).
- d) avvertirà tempestivamente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che si attivino le procedure opportune;



I.P.E.O.A “A. PEROTTI – P. CALAMANDREI”



e) redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, ai fini della procedura assicurativa, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

Il Personale dovrà redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata.

Nel caso in cui, secondo il parere medico, l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dall'addetto al primo soccorso.

In caso di intervento medico e ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica.

Ingresso nelle aree di pertinenza esterna della scuola e nelle aree interne ai Plessi

L'ingresso nelle aree di pertinenza esterna della Scuola è riservato al personale scolastico, ai genitori e agli alunni; nello specifico, non è autorizzato il transito e la sosta di motoveicoli e/o autoveicoli nelle stesse, salvo situazioni specifiche debitamente certificate o altri mezzi autorizzati.

La presenza dei genitori nei plessi e nelle aree di pertinenza è consentita solo per i tempi necessari a consegnare e riprendere i propri figli. Non è consentito stazionare nelle aree pertinenziali dopo il termine delle attività didattiche.

Con la consegna degli alunni ai genitori, questi acquisiscono il compito di vigilanza sugli stessi. In nessun caso i minori dovranno essere lasciati incustoditi nell'area di pertinenza della scuola.

Si rammenta che il divieto di fumo riguarda anche le aree esterne pertinenziali della scuola.

È fatto divieto assoluto consentire l'ingresso nei locali della scuola (compresi il cortile) ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

I Collaboratori Scolastici:

- avranno cura di controllare le porte di accesso alla scuola o alle aree di pertinenza esterne, che dovranno rimanere chiuse, e di prestare servizio di portineria, vigilando l'ingresso;
- permetteranno l'ingresso solo ai genitori che hanno un appuntamento già fissato con la presidenza e/o con il personale insegnante e/o con il personale amministrativo e di servizio.

I Docenti non possono autorizzare l'accesso nella propria aula durante le lezioni a nessuna persona non autorizzata dal Dirigente Scolastico (*salvo situazioni di necessità ed emergenza*).



I.P.E.O.A “A. PEROTTI – P. CALAMANDREI”



L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche è consentito in caso di uscita anticipata del figlio o di colloquio settimanale con i docenti o per accedere alle segreterie in orario di sportello dopo essere stati annunciati dal personale collaboratore scolastico dell'ingresso.

I docenti che hanno la necessità di conferire con i genitori degli alunni avranno cura di convocarli in tempi non coincidenti con il proprio orario di lezione; è opportuno inoltre che i colloqui non abbiano luogo nei corridoi o alla presenza di terzi non interessati.

È fatto divieto di consentire ai genitori l'ingresso nei plessi durante le attività didattico/educative per motivi legati a dimenticanze di libri di testo, materiali didattici e/o alimenti o bevande. Sarà il personale della scuola ad occuparsi di consegnare agli alunni eventuale materiale didattico dimenticato

Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero il personale che non vi aderisce ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo Castellana

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 e smi